



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

9 marzo 2021

SEMINARIO

“Gli aiuti di Stato”



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Gli aiuti di Stato: definizione ed inquadramento



L'adesione al TFUE comporta una limitazione alla sovranità dello SM che restringe il margine di manovra in ambito di politica economica quando l'intervento pubblico è in grado di alterare i meccanismi concorrenziali su cui si regge il mercato unico.



Concetto di aiuto di Stato

Principio d'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune (art. 107, par. 1 del TFUE):

“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Le condizioni che si devono verificare possono essere ricondotte a quattro:

origine “statale” (pubblica) dell’aiuto

vantaggio accordato

selettività a talune imprese o a talune produzioni

incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

(Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ((2016/C 262/01) del 19/7/2016)

Origine statale/Stato:

tutte le articolazioni dello Stato (es. Regioni ed enti locali)

organismi di diritto privato o pubblico che subiscono l'influenza dominante delle autorità pubbliche

Risorse statali:

risorse che rientrano nella sfera della disponibilità dello Stato (aiuti concessi da enti pubblici o privati designati, istituiti o controllati dallo Stato)

vantaggio:

- può assumere qualsiasi forma
- non è una nozione legata al versamento di un contributo
- si traduce in un sacrificio finanziario (sotto forma di esborso o mancato guadagno) per il bilancio dello Stato, senza contropartita
- il fatto che si tratti di un'operazione a titolo oneroso non è sufficiente per dimostrare la non presenza di aiuti di Stato

Selettività

Impresa:

- nozione basata su di un approccio economico e funzionale
- principio di neutralità nei confronti del regime di proprietà
- l'elemento fondamentale è l'attività esercitata (attività economica), anche se l'impresa non persegue finalità di lucro.
- Il fatto che nel settore di riferimento sussistano operatori economici è sufficiente a dire che l'attività è economica e quel soggetto ha natura di impresa ai fini dell'applicazione delle norme sugli aiuti
- può anche trattarsi di un organo dell'amministrazione dello Stato

Le deroghe

L'articolo 107, paragrafo 2, del trattato prevede categorie di aiuti compatibili *ipso iure* con il Trattato.

“Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,*
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,*
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione”.*

L'articolo 107, paragrafo 3, del trattato prevede, invece, categorie di aiuti compatibili *juris tantum* rispetto ai quali la Commissione esercita un potere discrezionale quanto alla verifica della loro compatibilità con il trattato e un'azione di sorveglianza preventiva e repressiva.



Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,*
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,*
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,*
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune,*
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

Altre deroghe previste dal Trattato:

- **articolo 93 (trasporti) e articolo 42 (settore agricolo, le regole di concorrenza sono state rese applicabili con disposizioni di diritto derivato)**
- **articolo 106, paragrafo 2 (Servizi d'interesse economico generale)**



Articolo 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. (**procedura di indagine formale**)

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. **(procedura di notifica)**

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

L'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato prevede due obblighi per gli Stati membri:

- ❖ **obbligo di notifica del progetto finalizzato a istituire o a modificare un aiuto**
- ❖ **divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (*standstill*)**

Notifica dei nuovi aiuti (numero N __/__)

Nel termine di due mesi dalla ricezione di una notifica ritenuta completa la Commissione è tenuta ad adottare una decisione di:

- non aiuto
- aiuto compatibile
- apertura di un procedimento d'indagine preliminare (nel caso di dubbi, formale)

Alla fine dell'indagine formale la Commissione adotta una:

- **decisione di non aiuto**
- **decisione positiva (se viene accertata la compatibilità della misura)**
- **decisione condizionata (decisione positiva sottoposta a determinate condizione ed obblighi)**
- **decisione negativa (la Commissione constata che l'aiuto è incompatibile)**

Principi generali validi per qualunque tipologia di aiuto:

La misura deve essere:

- ❑ finalizzata al conseguimento di un **obiettivo di interesse comune** ben definito e riferibile alle fattispecie del Trattato;
- ❑ **necessaria e proporzionata**: non sarebbe cioè possibile ottenere il miglioramento atteso senza l'intervento statale (fallimento di mercato) o con un intervento pubblico di minore impatto;
- ❑ deve avere un **effetto di incentivazione**, deve cioè produrre l'effetto di modificare il comportamento delle imprese interessate, spingendole ad azioni supplementari che non avrebbero intrapreso senza l'aiuto;

❑ deve limitare al minimo gli effetti distorsivi della concorrenza e l'incidenza sugli scambi dimostrando che gli effetti positivi sono superiori agli effetti negativi prodotti;

❑ deve essere trasparente: tutti gli interessati devono poter verificare che l'aiuto sia conforme alle regole date.

La trasparenza, infatti, favorisce la corretta applicazione delle norme del Trattato, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e una maggiore efficienza della spesa pubblica.

Al contrario:

Aiuti non destinati a ovviare a carenze di mercato sono uno spreco di risorse pubbliche e peggiorano le condizioni di concorrenza nel mercato di riferimento e quindi sono un freno alla crescita.

aiuto illegale: violazione dell'obbligo di notifica o del divieto di dare attuazione all'aiuto prima della decisione della Commissione

Per gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica: violazione delle condizioni poste dai regolamenti si rientra nella casistica degli aiuti illegali

Aiuti non notificati: un aiuto illegale non è necessariamente incompatibile

- **aiuto incompatibile: aiuto che non può essere ammesso alle deroghe previste dal trattato**
- **conseguenze dell'incompatibilità: recupero degli aiuti (compresi gli interessi)**

Aiuti non notificati:

- **divieto di dare esecuzione all'aiuto**
- **la decisione finale di compatibilità dell'aiuto non notificato non ha come conseguenza di regolarizzare, *ex post facto*, i provvedimenti dello Stato**
- **il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire una tutela contro gli effetti della messa in atto illegittima di aiuti;**
- **pertanto...**

- **una decisione finale di compatibilità pronunciata dalla Commissione non può sanare a posteriori l'irregolarità delle misure di attuazione illegittima di un aiuto**
- **un giudice nazionale cui sia stato chiesto di disporre la ripetizione di aiuti deve accogliere tale domanda allorché constati che gli aiuti di cui trattasi non sono stati notificati alla Commissione**



Articolo 109:

Potere del Consiglio per:

- **stabilire i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108**
- **fissare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3**
- **determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura di notifica**



Tipologie di aiuto

Aiuti orizzontali (ricerca e sviluppo; ambiente; PMI; ecc.)

Aiuti settoriali (agricoltura; comunicazioni elettroniche; trasporti; ecc.)

Aiuti a finalità regionale (ex art. 107, 3 a) e c) del Trattato)



Autorità competente in via esclusiva: la Commissione europea

- **il principio dell'esclusività della competenza della Commissione è attenuato dal ruolo del Consiglio**
- **valutazione della Commissione sottoposta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea**
- **potere discrezionale della Commissione in merito a valutazioni di ordine economico e sociale**
- **assenza di discrezionalità su altri aspetti: la nozione di aiuto di Stato ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi (NOA)**

- **“Controllo” esercitato dalle imprese (denunce)**
- **Importanza della notifica: anche in caso di dubbio sulla natura o meno di aiuto (principio di certezza del diritto)**
- **Necessità di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri**